

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 luglio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
delle infrastrutture

DECRETO 30 aprile 2008, n. 119.

Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 12 giugno 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Un mare di fortuna».
Pag. 9

DECRETO 4 luglio 2008.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pag. 11

Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

DECRETO 20 giugno 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla SEAM S.p.A. in liquidazione. (Decreto n. 48) Pag. 12

DECRETO 20 giugno 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Iberia L.A.E. (Decreto n. 43761) Pag. 14

DECRETO 23 giugno 2008.

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009.
Pag. 15

DECRETO 23 giugno 2008.

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza 1° gennaio 2008 Pag. 20

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 23 maggio 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative della regione Lazio Pag. 24

DECRETO 12 giugno 2008.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative Pag. 27

DECRETO 12 giugno 2008.

Cancellazione dal registro delle imprese di società cooperative site in varie regioni Pag. 29

DECRETO 25 giugno 2008.

Autorizzazione all'«OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», in Brescia, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione Pag. 31

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 24 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo Pag. 32

DECRETO 24 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo Pag. 34

DECRETO 24 giugno 2008.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marche» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta e revoca dell'autorizzazione ad «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione, quale autorità pubblica designata Pag. 36

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» Pag. 36

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 25 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno Pag. 46

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, concernente: «Conferimento di medaglia d'argento «Al Merito della Sanità Pubblica»» ... Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 163

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2008.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

08A04840

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 30 aprile 2008, n. 119.

Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare la parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi), come modificato ed integrato dai decreti legislativi del 26 gennaio 2007, n. 6, e del 31 luglio 2007, n. 113;

Visto l'articolo 28 dell'allegato XXI al predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, il comma 4, come modificato dalla lettera *iii*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che recita: «Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture;

Vista la nota n. 2006PRS006 del 22 febbraio 2006 del SINCERT, Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione;

Visto il parere favorevole reso, con voto 285/2007, sul citato schema di regolamento tecnico dalla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 139/2008 espressi nelle adunanze in data 21 gennaio 2008 ed in data 31 marzo 2008;

Vista la nota n. 3951 del 23 aprile 2008 di preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che occorre emanare il regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, predisposto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, con l'allegato recante le modalità operative per la richiesta, l'istruttoria ed il rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento tecnico:

PARTE I

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accreditamento, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quali organismi di ispezione di tipo B, al fine dello svolgimento dell'attività di verifica della progettazione delle infrastrutture strategiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non specificamente disposto dal presente regolamento si applica la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nella versione di volta in volta vigente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
verifica: l'attività di cui all'articolo 27, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

validazione: l'attività di cui all'articolo 35, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

amministrazione: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli organismi statali di diritto pubblico;

organismi di ispezione di tipo «B» (di seguito OdI): apposita unità/ufficio/divisione, interna all'amministrazione, che esegue verifiche di progetti di competenza dell'amministrazione di appartenenza o di organizzazioni ad essa societariamente collegate.

stazione appaltante: il soggetto per conto del quale è eseguita l'attività di verifica, e che incarica l'OdI, specificando nel contratto l'oggetto e l'obiettivo del servizio.

Art. 3.

Requisiti amministrativi dell'organismo di ispezione

1. Gli atti organizzativi dell'OdI prevedono espressamente lo svolgimento dell'attività di verifica.

2. L'OdI dispone di un disciplinare che stabilisca i rapporti tra la stazione appaltante e l'OdI. Tale disciplinare è trasmesso alla stazione appaltante prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica. Quando la stazione appaltante imponga un suo disciplinare, l'OdI ne verifica la congruenza con il proprio disciplinare, eventualmente evidenziando alla stazione appaltante stessi significativi scostamenti per l'attività di verifica.

3. L'OdI dispone di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza come indicato all'articolo 37 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Indipendenza, imparzialità ed integrità

1. Negli atti organizzativi dell'OdI non sono previste attività che comportano conflitti di interesse con le attività di verifica. Tali atti esplicitano altresì l'impegno formale dell'OdI a non effettuare l'attività di verifica in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di verifica.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, «l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento

per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione dei lavori e con il collaudo».

3. Gli OdI possono svolgere le attività di verifica di progetti anche su richiesta di stazioni appaltanti che, per legge, possono avvalersi dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI.

4. L'unità costituente l'OdI ha le seguenti caratteristiche:

rispetta i requisiti dell'appendice B della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alla attività di verifica, separata ed identificabile all'interno dell'amministrazione di appartenenza; tale struttura possiede una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, responsabile tecnico, coordinatori del servizio di verifica, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte.

5. Il responsabile tecnico dell'OdI non dipende gerarchicamente da persone che assumono responsabilità concernenti attività di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.

6. Il personale dell'unità non svolge attività che possano mettere a rischio l'indipendenza di giudizio in relazione all'attività di verifica. È interdetto al personale occuparsi della progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.

7. Possono essere utilizzati, in qualità di ispettori, tecnici appartenenti ad altre unità/uffici/divisioni dell'amministrazione di appartenenza. I suddetti ispettori, tuttavia, non possono svolgere attività di verifica su opere nelle quali siano stati o siano coinvolti in attività di progettazione, direzione lavori e collaudi.

8. Per gli OdI, l'accreditamento è rilasciato all'amministrazione richiedente, con la specificazione della denominazione dell'unità/ufficio/divisione interna che svolge il ruolo di OdI.

Art. 5.

Riservatezza

1. L'OdI è tenuto alla riservatezza delle informazioni riguardanti la stazione appaltante, sia da parte del personale dipendente che da parte degli eventuali collaboratori esterni.

Art. 6.

Aspetti organizzativi e gestionali

1. L'OdI è dotato di un organigramma aggiornato dei dipendenti direttamente impiegati nello svolgimento delle attività di verifica.

2. L'OdI dispone di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre

2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene. Il responsabile tecnico dell'OdI deve aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella progettazione, direzione lavori, collaudo o in alternativa nel controllo tecnico. Il responsabile tecnico è un dipendente di ruolo dell'amministrazione.

3. L'OdI tramite il responsabile tecnico esercita la supervisione delle attività effettuate dal proprio personale ispettivo, attraverso il riesame dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformità delle attività svolte alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'OdI dispone di sostituti in grado di svolgere le funzioni del responsabile tecnico in assenza di quest'ultimo. I sostituti possiedono tutti i requisiti previsti per il responsabile tecnico dal precedente comma 2. Nei casi in cui anche i sostituti non siano disponibili, l'OdI cessa l'emissione di rapporti di ispezione sotto accreditamento.

Art. 7.

Sistema di gestione

1. L'amministrazione di appartenenza dell'OdI definisce e documenta, in apposito manuale di gestione, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato dall'OdI, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di verifica. Il manuale di gestione contiene le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonché una tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli, ecc..) del manuale e i requisiti della norma. Il manuale e le procedure evidenziano le parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati, conservati a cura dell'OdI, sono identificati come tali.

2. Il sistema di gestione dell'OdI copre almeno i seguenti aspetti:

pianificazione e modalità operative di esecuzione della verifica (analisi di fattibilità, pianificazione delle risorse, analisi della documentazione applicabile ecc.);

modalità di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di ispezione;

ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nella verifica;

descrizione delle competenze degli ispettori e tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale ricopertura dello scopo di accreditamento in termini di competenze ispettive.

3. L'OdI provvede alla distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale interessato.

Il sistema di controllo della documentazione provvede alla rintracciabilità di tutti i dati/documenti relativi alle ispezioni effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta per i lavori dalla stazione appaltante, o stabilito per legge e/o definito dalle norme che regolamentano la verifica.

4. L'OdI attua un programma di verifiche ispettive interne pianificate e documentate, che comprenda il monitoraggio dei propri processi ispettivi. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Art. 8.

Personale

1. L'OdI identifica responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di verifica e processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni documenti («profili professionali»). L'OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti. L'OdI assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.

2. Il gruppo di ispezione soddisfa i seguenti requisiti:

- conoscenza delle norme e regole cogenti applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- conoscenza delle problematiche di natura tecnica, amministrativa ed economica dei processi di progettazione e realizzazione delle opere cui si riferisce la verifica.

3. Se l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI consente l'affidamento di incarico a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ed è regolato dalle Parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. L'OdI informa tempestivamente la stazione appaltante della propria intenzione di affidare un incarico a soggetto esterno. L'OdI comunica al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'elenco dei collaboratori esterni, con indicazione delle loro qualifiche professionali.

4. Il coordinatore di un singolo servizio di verifica, che può coincidere con il responsabile tecnico, è dipendente dell'OdI e risponde ai seguenti requisiti:

essere ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, abilitato all'esercizio della professione da almeno cin-

que anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene e con almeno cinque anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di laurea triennale o diploma universitario deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno sette anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno sette anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di diploma deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno dieci anni di accertata esperienza lavorativa nel settore;

possedere capacità di gestione del piano di ispezione.

5. I singoli ispettori ed esperti tecnici di settore, dipendenti e collaboratori esterni, devono essere in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea triennale o diploma universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi sono qualificati dall'OdI in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie, discipline e tecnologie, afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione, la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno tre anni di accertata esperienza lavorativa in tali materie. Si richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno tre anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea di appartenenza.

6. Tutti gli addetti alle verifiche adottano un comportamento ispirato a correttezza ed etica professionale. I collaboratori esterni non possono avere o aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo delle opere oggetto della verifica. I collaboratori esterni si impegnano altresì, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i medesimi soggetti per i successivi due anni.

7. L'OdI mantiene aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti ai requisiti delle ispezioni da svolgere.

Art. 9.

Strutture e attrezzature dell'organismo di ispezione

1. I software utilizzati dall'OdI per le attività operative di verifica sono sottoposti a controllo preventivo, allo scopo di confermarne l'adequazione allo specifico uso.

Art. 10.

Metodi e procedure di ispezione

1. L'OdI dispone di una o più procedure documentate descriventi la completa attività di ispezione riferita alla verifica del progetto.

2. Per l'attività di verifica del progetto sono richiesti piani di ispezione, da redigere sulla base degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. Il piano di ispezione, direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento, prevede come minimo i seguenti aspetti:

descrizione del progetto;

dati di base della verifica;

eventuali criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico;

competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;

composizione del gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti il gruppo;

impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo di verifica;

prove e controlli da effettuare;

elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche;

elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di verifica;

procedura di campionamento utilizzata, statisticamente valida ai fini della verifica.

3. L'OdI può operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche sviluppate all'interno dell'OdI).

4. Quando l'OdI utilizza metodi o procedure di ispezione non normalizzati, in quanto non contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi scientifici riconosciuti, tali metodi e procedure devono essere appropriati e completamente documentati.

5. Gli OdI predispongono e tengono aggiornate banche dati relativamente a dati statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior svolgimento delle attività di verifica.

6. Eventuali software impiegati per verifiche di calcoli sono sottoposti ad appositi controlli preliminari da parte dell'OdI.

Art. 11.

*Manipolazione dei campioni
e degli oggetti sottoposti a ispezione*

1. Gli elaborati oggetto della verifica ai fini di validazione sono identificati, gestiti e conservati come prescritto dal punto 11 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Art. 12.

Registrazioni

1. Le registrazioni relative alle attività di verifica svolte dall'OdI, sono conservate in condizioni di sicurezza per un periodo, eventualmente concordato con la stazione appaltante, non inferiore al termine stabilito dalle norme che regolamentano la verifica.

Art. 13.

Rapporti di ispezione e certificati di ispezione

1. Le attività di verifica disciplinate dal presente regolamento richiedono l'emissione di due tipologie di rapporti di ispezione:

a) rapporti di ispezione «intermedi», riportanti gli esiti di attività intermedie destinate a confluire nei rapporti finali.

b) rapporti di ispezione «finali» emessi al termine dell'attività ispettiva e riportanti i risultati conclusivi della medesima;

2. I rapporti intermedi e finali sono redatti con riferimento a quanto riportato nell'appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4 «Guidance on the application of ISO/IEC 17020».

3. Il responsabile tecnico dell'OdI approva e controfirma i rapporti intermedi ed i rapporti finali di ispezione. I rapporti intermedi possono essere approvati e controfirmati anche dal solo coordinatore del singolo servizio di verifica.

4. I rapporti, sia intermedi che finali, riportano l'identificazione univoca di tutti i componenti del gruppo di verifica che hanno partecipato alla redazione degli stessi ed essere da quest'ultimi sottoscritti.

Art. 14.

Sub-fornitori

1. Fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, gli OdI non possono avvalersi del subappalto.

PARTE II

PROCEDIMENTO PER L'ACCREDITAMENTO
DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE

Art. 15.

Presentazione della domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento di un OdI è presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile. La domanda è compilata integralmente fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Alla domanda sono allegati:

atto di organizzazione;

manuale della qualità;

regolamento generale per la gestione delle attività di valutazione per le quali è richiesto l'accREDITAMENTO;
elenco delle procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell'OdI;

copia tipo degli attestati di conformità che rilascerà l'OdI che ha presentato la domanda;

attestato del versamento di una quota pari al 30% degli oneri previsti per la procedura di accreditamento.

3. L'accREDITAMENTO può essere richiesto per uno o più raggruppamenti di tipologie degli interventi di cui all'articolo 31 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. I raggruppamenti sono i seguenti:

organismi edilizi ed opere di bioedilizia;

opere per la mobilità su gomma e ferro;

opere relative al ciclo integrato dell'acqua;

opere fluviali e marittime;

opere impiantistiche;

opere di impatto ambientale, di bonifica e di eco-compatibilità.

4. L'OdI si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Ove l'OdI richiedente ritenga di affidare un incarico, inerente al settore accreditato o accreditando, a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente regolamento, si impegna a documentare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al Servizio tecnico centrale in sede di relazione annuale di cui al successivo articolo 19, comma 3, del presente regolamento.

Art. 16.

Istruttoria della domanda

1. Pervenuta l'istanza, il direttore del Servizio tecnico centrale l'assegna al responsabile del procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede all'esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell'esito dell'esame.

3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta, il responsabile del procedimento provvede, nel termine di cui al comma 2, a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine di cui al comma 2 è sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste che sono fornite entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pena la improcedibilità della domanda.

4. Se l'esito dell'esame preliminare è positivo, si procede all'esecuzione delle verifiche ispettive presso la sede del richiedente. La data della visita è fissata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Entro tale data l'OdI richiedente documenta al Servizio tecnico centrale l'avvenuto versamento di una ulteriore quota del 30% degli oneri previsti per l'accreditamento.

Le verifiche sono eseguite da almeno due ispettori del Servizio tecnico centrale e si concludono entro trenta giorni. Dette verifiche hanno lo scopo di accertare che le prassi operative adottate dall'OdI, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento tecnico e di ogni altro riferimento legislativo generale e settoriale applicabile nonché ai dati indicati nella domanda ed ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'OdI stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (manuale di gestione, piani di ispezione, qualifiche del personale, elenchi degli ispettori). L'OdI richiedente permette l'accesso dei componenti del gruppo di verifica ispettiva alla propria sede e alla documentazione detenuta e collabora con essi. Qualora, nel corso delle verifiche in sede, vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di accreditamento è sospeso fino alla comunicazione dell'avvenuta adozione dei necessari provvedimenti, dell'attuazione delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia. I suddetti adempimenti possono essere verificati tramite appositi accertamenti supplementari. Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia è di centottanta giorni, pena la negativa conclusione dell'iter di accreditamento.

5. Entro quindici giorni dal termine delle verifiche di cui al comma precedente, gli ispettori, predispongono apposito rapporto di valutazione, che è sottoposto al responsabile del procedimento.

6. Il responsabile del procedimento, acquisito il rapporto di valutazione, predispone, entro i successivi quindici giorni, una relazione istruttoria con le proprie proposte per il direttore del Servizio tecnico centrale.

Art. 17.

Rilascio dell'accreditamento

1. L'accreditamento è rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 6, con l'emissione di un «certificato di accreditamento» firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale, previo accertamento dell'avvenuto versamento del saldo degli oneri previsti per l'accreditamento e determinati in via definitiva dal Servizio tecnico centrale.

2. Nel certificato di accreditamento sono indicati i raggruppamenti di cui al precedente articolo 15, comma 2, e le norme in base alle quali è avvenuto l'accreditamento stesso.

3. L'accreditamento ha validità di quattro anni.

4. L'elenco degli OdI accreditati è inserito sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Il rilascio dell'accreditamento impegna l'OdI a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento tecnico e nelle norme e riferimenti generali e settoriali applicabili.

Art. 18.

Mancato rilascio dell'accreditamento

1. Se dall'istruttoria risulta che non sussistono i requisiti per poter rilasciare l'accreditamento, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale ne dà comunicazione all'OdI richiedente con atto motivato.

Art. 19.

Sorveglianza e rinnovo dell'accreditamento

1. Nel periodo di validità dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale svolge attività di sorveglianza sull'OdI accreditato, anche mediante apposite verifiche ispettive, onde accertare il rispetto delle prescrizioni e delle norme, nonché la persistenza dei requisiti in base ai quali è avvenuto l'accreditamento.

2. L'OdI comunica al Servizio tecnico centrale gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e ai dati forniti con la domanda iniziale di accreditamento, che comportino mutamenti significativi nei procedimenti utilizzati per l'attività ispettiva. In particolare, trasmette le edizioni aggiornate del manuale di

gestione, dei piani di ispezione, delle qualifiche del personale e degli elenchi degli ispettori, evidenziando le modifiche rispetto alle precedenti versioni.

3. Con cadenza annuale, a decorrere dal rilascio dell'accreditamento l'OdI presenta al Servizio tecnico centrale una relazione sull'andamento delle verifiche eseguite.

4. Gli esiti delle attività di sorveglianza di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono valutati dal Servizio tecnico centrale.

5. Per rinnovare l'accreditamento, l'OdI presenta domanda di rinnovo con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del periodo di validità dell'accreditamento stesso. Detto rinnovo avverrà con la stessa procedura seguita per il primo rilascio dell'accreditamento. A seguito del rinnovo, è emesso un nuovo certificato di accreditamento ed è aggiornato l'elenco degli OdI accreditati.

Art. 20.

Variazione delle condizioni di accreditamento

1. Nel caso di variazione delle condizioni di accreditamento il Servizio tecnico centrale ne dà comunica-

zione all'OdI. Questo ha la facoltà di mantenere l'accreditamento, adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento alle nuove condizioni entro un termine congruo fissato dal Servizio tecnico centrale, ovvero di rinunciare all'accreditamento stesso.

2. Nel caso di mantenimento dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale ha la facoltà di disporre apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro: DI PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 128*

08G0142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Un mare di fortuna».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Un mare di fortuna», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 23 giugno 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Un mare di fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 100.800.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante grattatura, è costituita da due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «I simboli vincenti», reca l'immagine di due conchiglie; la seconda, contraddistinta dalla scritta «I tuoi simboli fortunati», reca l'immagine di 4 cavallucci marini.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente:

si devono grattare le due sezioni dell'area di gioco per scoprire «I simboli vincenti» ed «I tuoi simboli fortunati»: se uno o più de «I simboli vincenti» è presente una o più volte ne «I tuoi simboli fortunati» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Con un singolo biglietto si può vincere fino a tre volte.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 59.544.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 30 premi di euro 10.000,00;
- n. 60 premi di euro 1.000,00;
- n. 600 premi di euro 500,00;

- n. 1.260 premi di euro 100,00;
- n. 8.820 premi di euro 40,00;
- n. 8.400 premi di euro 25,00;
- n. 62.160 premi di euro 20,00;
- n. 84.000 premi di euro 15,00;
- n. 659.400 premi di euro 10,00;
- n. 2.696.400 premi di euro 5,00;
- n. 6.216.000 premi di euro 2,00;
- n. 23.184.000 premi di euro 1,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2008

*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 193*

08A04844

DECRETO 4 luglio 2008.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2008 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 4,925% e 4,857%;

Vista la lettera del 19 giugno 2008, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 4,35% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 4,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 5,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 5,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel

periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A04845

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla SEAM S.p.A. in liquidazione. (Decreto n. 48).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese

ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, in data 18 dicembre 2007, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga per un numero massimo di sei lavoratori in forza alla SEAM S.p.A. in liquidazione, con decorrenza dal 1° novembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 18 dicembre 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta;

Vista la copia dell'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 27 dicembre 2008 e pervenuta il 22 febbraio 2008;

Considerato che l'istanza in originale è pervenuta in data 15 aprile 2008 dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, alla quale era stata erroneamente indirizzata dalla Società richiedente;

Vista, inoltre, la documentazione integrativa, pervenuta tramite posta elettronica in data 28 marzo 2008, in riscontro a quanto richiesto da questa direzione regionale del lavoro in data 21 marzo 2008, e conside-

rato, in particolare, l'elenco dei lavoratori interessati al trattamento richiesto e la specifica precisazione del periodo di trattamento da erogare a ciascuno di essi;

Considerata la relazione ispettiva redatta dal servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Roma, pervenuta in data 22 maggio 2008 — in riscontro alla richiesta di accertamento avanzata alla predetta D.P.L. in data 21 marzo 2008 —, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Vista l'ulteriore documentazione — richiesta da questa Direzione Regionale del Lavoro in data 6 giugno 2008, a seguito dei rilievi formulati nella predetta relazione ispettiva, e pervenuta tramite servizio postale in data 17 giugno 2008 —, consistente, oltre che in indicazioni e dichiarazioni integrative, anche nella copia di tutti i documenti precedentemente presentati, controfirmati, in originale, in data 6 giugno 2008, dal legale rappresentante della società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 18 dicembre 2007, in favore del personale della SEAM S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Bergamo, via Angelo Maj n. 14/D, per un numero massimo di due lavoratori, in forza all'unità aziendale sita in Roma, via Tuscolana n. 1341, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo massimo dal 12 novembre 2007 al 31 dicembre 2007 (periodo specificato, per ciascun lavoratore, nell'elenco stesso), a zero ore senza rotazione e con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di un lavoratore per il mese di novembre 2007 e di due lavoratori per il mese di dicembre 2007 — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché

alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente della società, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A04832

DECRETO 20 giugno 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Iberia L.A.E. (Decreto n. 43761).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge

5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 27 giugno 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Iberia L.A.E. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 2 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 8 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma;

Visto il decreto n. 42363 del 18 dicembre 2007 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 2 novembre 2007 al 1° maggio 2008, in favore del personale dipendente della società Iberia L.A.E.;

Vista l'istanza presentata in data 12 maggio 2008, con la quale la società Iberia L.A.E., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 2 maggio 2008 al 1° novembre 2008, in favore di un lavoratore dipendente della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1° novembre 2008, in favore di un lavoratore dipendente dalla società Iberia L.A.E., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 giugno 2007, in favore di un lavoratore dipendente presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Iberia L.A.E.:

sede in Roma-Fiumicino (Roma);

unità in Fiumicino (Roma);

per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1° novembre 2008;

pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Iberia L.A.E., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

Il Ministro: SACCONI

08A04913

DECRETO 23 giugno 2008.

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009.

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2006;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009;

Esaminato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 21 aprile 2008 tra FISE, ASSOPOSTE e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito ai mesi di maggio 2008 e febbraio 2009, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE IV

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - RINNOVO DELLA P.
DATA 21 APRILE 2008 DEL CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE**OPERAI****Maggio 2008**

	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare	9.606,12	8.431,56	7.602,84	6.911,41
ind. contingenza	6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A	15.981,72	14.765,04	13.907,40	13.189,57
indennità integrativa	623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianità	679,92	596,40	539,28	488,64
indenn. di produttività	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	1.448,28	1.288,20	1.178,76	1.081,68
tredicesima mensilità	1.452,50	1.337,77	1.257,18	1.189,27
quattordicesima mensilità	1.442,17	1.327,44	1.246,85	1.178,94
festività retribuite (n.4)	223,46	205,81	193,41	182,96
indenn. presenza (2,45xgg.254)	622,30	622,30	622,30	622,30
indennità mensa (2,84xgg.254)	721,36	721,36	721,36	721,36
indennità vestiario (0,5xgg.254)	127,00	127,00	127,00	127,00
Una tantum (1/8/07-30/4/08)	160,00	160,00	160,00	160,00
Totale C	4.748,79	4.501,68	4.328,10	4.181,83
T.F.R.	1.568,18	1.447,89	1.363,40	1.292,20
INPS (30,89%)	6.851,03	6.349,41	5.997,06	5.700,16
INAIL (8,787%)	1.948,85	1.806,16	1.705,93	1.621,47
Previdenza complementare	195,89	181,26	170,94	162,32
Costo Sicurezza	250,00	250,00	250,00	250,00
Incidenza IRAP(3,9%)	746,73	678,71	630,93	590,67
Incidenza IRES(27,5% IRAP)	205,35	186,65	173,51	162,43
TOTALE COSTO ANNUO	33.944,82	31.455,00	29.706,03	28.232,33
Costo medio giornaliero (*)	133,64	123,84	116,95	111,15

(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.

(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del ccnl.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.i. - 10 malattie, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 254

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA IN DATA 21 APRILE 2008 DEL CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE	IMPIEGATI				Maggio 2008	
	Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	
paga tabellare	11.473,32	11.473,32	9.606,12	8.431,56	7.602,84	
ind. contingenza	6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60	
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	
ind. di funzione	619,80					
Totale A	18.536,28	17.916,48	15.981,72	14.765,04	13.907,40	
indennità integrativa	744,12	744,12	623,28	546,72	494,40	
scatti di anzianità (3 scatti)	2.467,49	2.467,49	2.156,60	1.961,04	1.823,06	
indenn. di produttività	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08	
Totale B	3.356,69	3.356,69	2.924,96	2.652,84	2.462,54	
tredicesima mensilità	1.824,41	1.772,76	1.575,56	1.451,49	1.364,16	
quattordicesima mensilità	1.814,08	1.762,43	1.565,23	1.441,16	1.353,83	
festività retribuite (n.4)	280,68	272,73	242,39	223,31	209,87	
indenn. presenza (2,45xgg.254)	622,30	622,30	622,30	622,30	622,30	
indennità mensa (2,84xgg.254)	721,36	721,36	721,36	721,36	721,36	
Una tantum (1/8/07-30/4/08)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
Totale C	5.422,83	5.311,58	4.886,84	4.619,62	4.431,52	
T.F.R.	1.958,11	1.903,95	1.697,20	1.567,12	1.475,56	
INPS (28,67%)	7.831,44	7.621,85	6.821,60	6.318,15	5.963,78	
INAIL (0,404%)	110,36	107,40	96,13	89,03	84,04	
Previdenza complementare	219,30	219,30	195,89	181,26	170,94	
Costo Sicurezza	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Incidenza IRAP (3,9%)	962,28	931,66	814,74	741,18	689,40	
Incidenza IRES (27,5% IRAP)	264,63	256,21	224,05	203,82	189,59	
TOTALE COSTO ANNUO	38.911,92	37.875,12	33.893,13	31.388,06	29.624,77	
Costo medio giornaliero (*)	153,20	149,11	133,44	123,58	116,63	

(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.

(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del ccnl.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. soppr. - 9 r.o.i. - 10 malattie, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 254

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - RINNOVO DELLA P. DATA 21 APRILE 2008 DEL CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE

OPERAI

Febbraio 2009

	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare	10.194,00	8.947,56	8.088,08	7.334,41
ind. contingenza	6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A	16.569,60	15.281,04	14.372,64	13.612,57
indennità integrativa	623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianità	679,92	596,40	539,28	488,64
inden. di produttività	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	1.448,28	1.288,20	1.178,76	1.081,68
tredicesima mensilità	1.501,49	1.380,77	1.295,95	1.224,52
quattordicesima mensilità	1.491,16	1.370,44	1.285,62	1.214,19
festività retribuite (n.4)	231,00	212,43	199,38	188,39
inden. presenza (2,45xgg.254)	622,30	622,30	622,30	622,30
indennità mensa (2,84xgg.254)	721,36	721,36	721,36	721,36
indennità vestiario (0,5xgg.254)	127,00	127,00	127,00	127,00
Una tantum (1/8/07-30/4/08)	160,00	160,00	160,00	160,00
Totale C	4.854,31	4.594,30	4.411,61	4.257,76
T.F.R.	1.619,54	1.492,98	1.404,05	1.329,16
INPS (30,87%)	7.060,65	6.533,18	6.162,58	5.850,49
INAIL (8,787%)	2.009,78	1.859,64	1.754,15	1.665,31
Previdenza complementare	195,89	181,26	170,94	162,32
Costo Sicurezza (*)	250,00	250,00	250,00	250,00
Incidenza IRAP(3,9%)	775,78	704,20	663,92	611,57
Incidenza IRES(27,5% IRAP)	213,34	193,66	179,83	166,18
TOTALE COSTO ANNUO	34.997,17	32.378,46	30.538,48	28.989,04
Costo medio giornaliero (**)	137,78	127,47	120,23	114,13

(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.

(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del ccnl.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. supp. - 9 r.o.i. - 10 malattie, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 254

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA IN DATA 21 APRILE 2008 DEL CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE	IMPIEGATI				Febbraio 2009
	Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv
paga tabellare	12.175,44	12.175,44	10.194,00	8.947,56	8.068,08
ind. contingenza	6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60
E.D.R. - ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
ind. di funzione	619,80				
Totale A	19.238,40	18.618,60	16.569,60	15.281,04	14.372,64
indennita' integrativa	744,12	744,12	623,28	546,72	494,40
scatti di anzianita' (3 scatti)	2.584,39	2.584,39	2.254,48	2.046,95	1.900,52
indenn. di produttivita'	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	3.473,59	3.473,59	3.022,84	2.738,75	2.540,00
tredicesima mensilita'	1.892,67	1.841,02	1.632,70	1.501,65	1.409,39
quattordicesima mensilita'	1.882,34	1.830,69	1.622,37	1.491,32	1.399,06
festivita' retribuite (n.4)	291,18	283,23	251,19	231,02	216,83
indenn. presenza (2,45xgg.254)	622,30	622,30	622,30	622,30	622,30
indennita' mensa (2,84xgg.254)	721,36	721,36	721,36	721,36	721,36
Una tantum (1/8/07-30/4/08)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Totale C	5.569,85	5.458,60	5.009,92	4.727,65	4.528,94
T.F.R.	2.029,67	1.975,51	1.757,11	1.619,71	1.522,98
INPS (28,65%)	8.102,75	7.893,30	7.048,58	6.517,14	6.143,01
INAIL (0,404%)	114,26	111,31	99,39	91,90	86,62
Previdenza complementare	219,30	219,30	195,89	181,26	170,94
Costo Sicurezza (*)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
incidenza IRAP(3,9%)	1.002,75	972,13	848,62	770,92	716,22
incidenza IRES(27,5% IRAP)	275,76	267,34	233,37	212,00	196,96
TOTALE COSTO ANNUO	40.276,33	39.239,68	35.035,32	32.390,37	30.528,31
Costo medio giornaliero (**)	158,57	154,49	137,93	127,52	120,19

(*) Costo annuo minimo aziendale della sicurezza per lavoratore.

(**) A cui va aggiunta, qualora prevista in relazione alle modalità di svolgimento del servizio extra-urbano, l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 44 del ccnl.

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. soppr. - 9 r.o.i. - 10 malattie, infortunio, maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = 254

08A04837

DECRETO 23 giugno 2008.

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza 1° gennaio 2008.

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il Decreto ministeriale 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2007, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di marzo 2007;

Esaminato il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra Federmeccanica, Assital e FIM, FIOM e UILM, con decorrenza 1° gennaio 2008 ;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, nonché l'indennità di trasferta, a valere dal mese di gennaio 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai, per gli impiegati e per l'indennità di trasferta, con decorrenza gennaio 2008.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Art. 3.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 giugno 2008

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 20 GENNAIO 2008)

NAZIONALE

OPERAI

GENNAIO 2008

	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Ributizione tabellare	13.147,20	14.373,12	15.762,00	16.401,60	17.490,72	17.490,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
Elemento perequativo	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
TOTALE "A"	14.196,80	15.534,32	17.047,76	17.748,56	18.941,72	19.282,64
B-Oneri aggiuntivi						
Festività retribuite (n.1)	44,71	49,00	53,86	56,10	59,93	61,03
Tredicesima mensilità	1.161,40	1.272,86	1.398,98	1.457,38	1.556,81	1.585,22
TOTALE "B"	1.206,11	1.321,86	1.452,84	1.513,48	1.616,74	1.646,25
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	4.941,25	5.407,46	5.934,99	6.179,26	6.595,15	6.713,99
Inail (6,1%)	939,58	1.028,23	1.128,54	1.174,98	1.254,07	1.276,66
TOTALE "C"	5.880,83	6.435,69	7.063,53	7.354,25	7.849,22	7.990,65
Treatmento fine rapporto	1.121,70	1.229,35	1.351,16	1.407,56	1.503,59	1.531,03
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	234,61	257,13	282,61	294,40	314,49	320,23
Fondo COMETA (adesione al 40%)	69,01	75,38	82,61	85,93	91,60	93,37
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	6,90	7,54	8,26	8,59	9,16	9,34
COSTO MEDIO ANNUO	22.715,96	24.861,27	27.288,75	28.412,78	30.326,52	30.873,50
COSTO MEDIO ORARIO	14,34	15,70	17,23	17,94	19,15	19,49
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,54	0,59	0,64	0,67	0,72	0,73
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,15	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20
TOTALE INCIDENZE	0,69	0,75	0,82	0,85	0,92	0,93
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	15,03	16,45	18,05	18,79	20,07	20,42
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	15,19	16,64	18,26	19,01	20,30	20,66
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	14,72	16,13	17,71	18,46	19,71	20,06
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	14,58	15,99	17,57	18,31	19,57	19,92
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	14,82	16,25	17,84	18,59	19,85	20,22
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	14,65	16,07	17,66	18,41	19,67	19,67

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sfiorato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (13 giorni)	104
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort, maternità (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L. vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	504
Ore annue mediamente lavorate	1584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 20 GENNAIO 2008)

NAZIONALE	IMPIEGATI					GENNAIO 2008		
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Ributizione tabellare	14.373,12	15.762,00	16.401,60	17.490,72	18.629,76	19.992,96	21.670,68	21.670,68
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E D R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo. Indennità di funzione							712,68	1.368,00
Elemento perequativo	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
TOTALE "A"	15.534,32	17.047,76	17.748,56	18.941,72	20.181,20	21.687,68	24.241,88	24.897,20
B-Oneri aggiuntivi								
Festività retribuite (n.1)	49,00	53,86	56,10	59,93	63,91	68,74	76,94	79,04
Tredicesima mensilità	1.272,860	1.398,980	1.457,380	1.556,810	1.660,100	1.785,640	1.998,490	2.053,100
TOTALE "B"	1.321,861	1.452,837	1.513,485	1.616,743	1.724,009	1.854,382	2.075,426	2.132,138
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	5.033,26	5.524,28	5.751,65	6.138,76	6.540,90	7.029,66	7.858,35	8.070,96
Inail (6,1%)	1.028,23	1.128,54	1.174,98	1.254,07	1.336,22	1.436,07	1.605,36	1.648,79
TOTALE "C"	6.061,48	6.652,81	6.926,63	7.392,82	7.877,11	8.465,73	9.463,70	9.719,75
Trattamento fine rapporto	1.229,35	1.351,16	1.407,56	1.503,59	1.603,35	1.724,60	1.930,17	1.982,91
Rivalutazione T.F.R.(3,485981%)	257,13	282,61	294,40	314,49	335,35	360,71	403,71	414,74
Fondo COMETA (adesione al 40%)	75,38	82,61	85,93	91,60	97,52	104,61	117,04	120,45
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	7,54	8,26	8,59	9,16	9,75	10,46	11,70	12,04
COSTO MEDIO ANNUO	24.487,06	26.878,04	27.985,16	29.870,12	31.828,30	34.208,17	38.243,63	39.279,24
COSTO MEDIO ORARIO	15,46	16,97	17,67	18,86	20,09	21,60	24,14	24,80
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,58	0,63	0,66	0,70	0,75	0,81	0,90	0,93
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,25	0,26
TOTALE INCIDENZE	0,74	0,80	0,84	0,89	0,96	1,03	1,15	1,19
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	16,20	17,77	18,51	19,75	21,05	22,63	25,29	25,99
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	16,39	17,99	18,73	19,99	21,29	22,89	25,58	26,28
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	15,91	17,47	18,21	19,43	20,71	22,28	24,92	25,59
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	15,75	17,31	18,04	19,28	20,55	22,12	24,75	25,44
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	16,02	17,61	18,33	19,59	20,87	22,45	25,11	25,79
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	15,83	17,40	18,14	19,38	20,68	22,25	24,92	25,60

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(a) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Ai sensi della legge 266/2006, nelle regioni che hanno sfiorato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (13 giorni)	104
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort., maternità	103
Formazione, permessi D.Lvo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	504
Ore annue mediamente lavorate	1584

TRASFERITA (Dal 1/1/2008 - Adeguamento contrattuale non soggetto a contributi ex Dlgs 314/97)

Per lavori fuori sede (minimo contrattuale-escluse ore di viaggio) :

Misura dell'indennità	Dal 1° gennaio 2008
Trasferita intera	€ 37,50 x 7 GIORNI : 5 = € 52,50
Quota per il pasto meridiano o serale	€ 10,90
Quota per il pernottamento	€ 15,70

Per trasferta di durata superiore a 4 mesi si dovrà tenere conto, oltre che del valore giornaliero sopra espresso, anche di una aggiunta dell'1% al costo globale di ogni singola categoria determinato dall'istituzione in contratto di un giorno di permesso retribuito ogni 4 mesi.

Trattamento per il tempo di viaggio

E' prevista la corresponsione di un importo pari all' 85% per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro

08A04836

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 23 maggio 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative della regione Lazio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 27 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIoglimento

COOPERATIVA		SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	A.T.I. AUTOGESTIONI TRASLOCHI INTERNAZIONALI SOC. COOP. PROD. LAV.	ROMA	LAZIO	04434391001	08/01/1993
2	C.A.S.S.D. COOP. ASSIST. SOCIO SANITARIE A DOMICILIO	ROMA	LAZIO	03881561009	27/04/1990
3	COOP. PROD. E LAV. ENEA 90 - CENTRO CULTURALE ENEA 90	ANZIO (RM)	LAZIO	04108321003	07/06/1991
4	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI	ROMA	LAZIO	04074931009	09/04/1991
5	I LECCI SOC. COOP. VA EDILIZIA	GUIDONIA MONTEC. (RM)	LAZIO	04207601008	20/11/1991
6	CONSORZIO INTERFORZE SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	04170851002	30/09/1991
7	SOC. COOP. VA EDILIZIA CAMBUSA	ROMA	LAZIO	04073941009	04/02/1991
8	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	04746900580	30/05/1980
9	CASA LETIZIA SOC. COOP. ED. DEL CONS. CENTRO COOPER. NE SOC. LE	ROMA	LAZIO	05062640585	05/05/1981
10	CULTURA E SOCIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	96050410586	15/02/1983
11	COOP. TRA PESCATORI PALUDE DI TORRE FLAVIA SOC. COOP. VA	BRACCIANO (RM)	LAZIO	03625371004	14/04/1989
12	ACQUA BLU PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05902581007	02/12/1999
13	COOPERATIVA AGRICOLA SVILUPPO DI PASSERANO	GALLICIANO NEL LAZIO (RM)	LAZIO	93002510589	28/05/1990
14	PRO IUVENTUTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80042610586	28/06/1954
15	COOPERATIVA PROGETTO LAVORO SECONDA	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	03979411000	03/12/1990
16	CO. SE. '90 - SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03937841009	25/09/1990
17	T.A.I. INTERACTIVE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06412381003	17/01/2001
18	L'ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MARINO (RM)	LAZIO	03864471002	02/05/1990
19	ED.I.TEC. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05538681007	14/05/1998
20	TECNO COMPOSITI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02051490593	29/05/2001
21	COOP. CINEMATOGRAFICA ARCOBALENO C.C.A.	ROMA	LAZIO	07425220584	27/03/1986
22	EUROPA '92 COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04083151003	26/04/1991
23	C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PONZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	PONZA (LT)	LAZIO	02157980596	20/05/2003
24	SANT'ANGELA SOC. COOP.	MINTURNO (LT)	LAZIO	02117960597	27/09/2002
25	OASI P.S.C.	LATINA	LAZIO	02110640592	05/07/2002
26	META P.S.C.	SEZZE (LT)	LAZIO	02094940596	13/03/2002
27	ANTARES - SOCIETA' COOPERATIVA	SABAUDIA (LT)	LAZIO	01273120590	09/04/1986
28	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TERRASOLE	PONTINIA (LT)	LAZIO	01934390590	12/05/1999
29	SHOP FISH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PONTINIA (LT)	LAZIO	02071430595	05/11/2001
30	BIANCA SPLENDEnte SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA (LT)	LAZIO	01812120598	05/03/1997
31	S.A.M.A. SERVIZIO AUTOGESTITO MUTUA ASSISTENZA SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	04516341007	21/05/1993
32	SVILUPPO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SUPINO (FR)	LAZIO	02309500607	29/09/2003
33	F. & T. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05281641000	01/03/1997

34	PROGRESSO ED ECOLOGIA	RIETI	LAZIO	00114770571	07/01/1974
35	EUROPEAN KINO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04341761007	09/06/1992
36	GESTIONI ORGANIZZATE GE. OR. SOCIETA' COOPERATIVA	MENTANA (RM)	LAZIO	04181301005	30/10/1991
37	COSEDA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03852971005	20/03/1990
38	SO.CO.D.AS. SOCIETA' COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE	ROMA	LAZIO	04220981007	29/12/1991
39	HABITAT NEMENTUM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MENTANA (RM)	LAZIO	04306841000	29/04/1992
40	PRIMA ROMAN SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04329001004	28/05/1992
41	PROGRAMMA LAVORO SOCIETA' COOP. DI PROD. E LAVORO	ROMA	LAZIO	05433581005	12/01/1998
42	CRIF SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	04327601003	01/06/1992
43	SOCIETA' COOP. VA EDILIZIA SAFARI	ROMA	LAZIO	04282371006	20/03/1992
44	EVOLUZIONE COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	04452441001	01/02/1993
45	SOCIETA' COOP. VA EDILIZIA LE CAMELIE	ROMA	LAZIO	04044521005	08/02/1991
46	SOCIETA' COOP. VA EDILIZIA L'INCUDINE	ROMA	LAZIO	04004011005	27/12/1990
47	SOCIETA' COOP. VA NAZIONALE FACCHINI TRASPORTI	ROMA	LAZIO	04300881002	09/04/1992
48	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04274771007	04/03/1992
49	CENTURY SOCIETA' COOP. VA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	04301591006	26/03/1992
50	COLVIL SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI (RM)	LAZIO	04294441003	02/06/1992
51	COOPDES SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	97082520582	09/10/1991
52	COOPERATIVA EDITORIALE TRIBUNA	ROMA	LAZIO	04305691000	13/04/1992

08A04803

DECRETO 12 giugno 2008.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile secondo comma;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile sono cancellate dal registro delle imprese le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

1	SOCIETA' COOPERATIVA SER.IND.	SARNO (SA)	CAMPANIA	02975110657	17/05/1994
2	PARCO DEI FIORI SOCIETA' COOPERATIVA	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	01798390611	21/11/1988
3	LA PIANESE SOC.COOPERATIVA AGRICOLA	PIANA DI MONTE VERNA (CE)	CAMPANIA	01447780618	25/09/1984
4	SOC.COOPERATIVA PROD. E LAV. EDILEGREA	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	04501050639	13/09/1984
5	L'IMPRENDITRICE 2000 SOC.COOP. PROD. E LAV.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01441600630	14/12/1977
6	LA CASETTA SOCIETA' COOPERATIVA	PORTICI (NA)	CAMPANIA	02902891213	12/09/1994
7	SOCIETA' COOP. PROTEO 90 SOC.COOP.PROD.LAV.	NAPOLI	CAMPANIA	05957850638	25/10/1989
8	SOCIETA' COOPERATIVA FIRE CONTROLL	NAPOLI	CAMPANIA	05939020631	28/09/1989
9	LA CITTADELLA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTE SILVANO (PE)	ABRUZZO	00295240683	09/12/1984
10	SOCIETA' COOP.VA DI CONSUMO "S. LEUCIO"	ATESSA (CH)	ABRUZZO	01508720693	23/10/1989
11	PRISMA	CHIETI	ABRUZZO	01474810692	18/10/1988
12	TERAMO TABACCHI SOC. COOP.	NOTARESCO (TE)	ABRUZZO	00822270674	30/05/1992
13	STUDIOCONGRESSI SOC.COOP.	PESCARA	ABRUZZO	01177380688	27/07/1987
14	POLICOOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CALABRIA	02061950792	21/03/1996
15	COOPERATIVA EDILIZIA PARCO DEGLI ULIVI	CATANZARO	CALABRIA	80004680791	03/04/1978
16	C.A.M.S.COOP.ASSOCIATI MURATORI SATRIANO	SATRIANO (CZ)	CALABRIA	00411330798	25/01/1979
17	DETTO & FATTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	COLLEGGNO (TO)	PIEMONTE	07798260019	15/07/1999
18	GRAPHICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	TORRE PELLICE (TO)	PIEMONTE	05334580015	25/06/1987
19	IL SALVAGENTE SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	02450610015	06/03/1979
20	L'ESCARGOT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LA LOGGIA (TO)	PIEMONTE	07840810019	15/10/1999
21	COOPERATIVA MANDORLICOLA COLDIRETTI	BARI	PUGLIA	03923250728	03/02/1986
22	COOPERATIVA ANDRIESE TRASPORTI SOC.COOP.	ANDRIA (BA)	PUGLIA	00316380724	22/10/1972
23	TRASPORTI OFTALMICI RIUNITI SOC.COOP.	BARI	PUGLIA	02145780728	20/03/1993
24	LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	03591390723	16/10/1986
25	UGM UNIONE GIOVANI MACELLAI SOCIETA' COOP.	MODUGNO (BA)	PUGLIA	03198690723	17/10/1984
26	G.T.A.GESTIONE TECNOLOGIE AVANZATE	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	04444510723	27/01/1993
27	VALLEVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	STORNARA (FG)	PUGLIA	01450370711	14/02/1985
28	CAMPI DEL SUD	SUPERSANO (LE)	PUGLIA	03162930758	26/05/1997

08A04805

DECRETO 12 giugno 2008.

Cancellazione dal registro delle imprese di società cooperative site in varie regioni.

**IL DIRIGENTE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI**

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 17 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile sono cancellate dal registro delle imprese le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

1	COOPERATIVA AUTRASPORTI MARTINA SOC.COOP.	MARTINA FRANCA (TA)	PUGLIA	00764350732	18/10/1986
2	CAROVANA DI CARICO E SCARICO MERC.COOP.	BRINDISI (BR)	PUGLIA	01339540740	19/01/1987
3	EMMEDUEMME - SOCIETA' COOP. EDILIZIA	ROMA (RM)	LAZIO	07980830587	20/05/1987
4	SOCIETA' COOPERATIVA LA STELLA 84	ROMA (RM)	LAZIO	06670960589	17/09/1984
5	COOPERATIVA ITALIANA TRASPORTI & P.	ROMA (RM)	LAZIO	07093370588	17/07/1985
6	GALATEA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA (RM)	LAZIO	07513340583	19/05/1986
7	SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE FELICITAS	BOLOGNA (BO)	EMILIA	92005180374	14/01/1954
8	C.O.T. COOP. OPERATORI TURISTICI SOC.COOP.	CASTEL-MAGGIORE (BO)	EMILIA	01701471201	08/11/1995
9	EUROEQUIPE P.S.C.	BENTIVOGLIO (BO)	EMILIA	01814991202	07/11/1997
10	COOP.IMOLESE PRODUTTORI AGRICOLI (C.I.P.A.)	IMOLA (BO)	EMILIA	00888180379	25/02/1975
11	PRISMA P.S.C.	BOLOGNA (BO)	EMILIA	02224761201	29/11/2001
12	MURATORI SAN LUIGI	CREVALCORE (BO)	EMILIA	00440450377	03/03/1962
13	SOC.COOP. S.TU.S.M.I.SOC.COOP.PER QUOTE	BOLOGNA (BO)	EMILIA	01105310377	29/04/1974
14	COOPERATIVA C.A.T.E.BO. SOC. COOP.	BOLOGNA (BO)	EMILIA	01121110371	31/03/1977
15	S.C.A. SERVIZI COMM.ANTINFORTUNISTICI P.S.C.	BOLOGNA (BO)	EMILIA	04262690375	06/06/1995
16	UNIONE CASA	PADOVA (PD)	VENETO	02544200286	26/02/1992
17	C.R.O.P. CONS.REG.ORTOFLOFRUTTICOLOPROD.	MONTAGNANA (PD)	VENETO	01513400281	10/12/1980

08A04804

DECRETO 25 giugno 2008.

Autorizzazione all'«OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», in Brescia, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 23 novembre 2006, acquisita in atti il 1° dicembre 2006 al n. 69992, con la quale la società «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista la nota del 3 luglio 2007, acquisita in atti il 20 luglio 2007 al n. 42484, con cui la società «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, ha integrato la documentazione inviata precedentemente;

Acquisiti gli ulteriori elementi integrativi trasmessi dalla società richiedente con nota del 19 giugno 2008. In atti il 19 giugno 2008 al protocollo n. 0005362.

Considerato che la società «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l.», con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia è autorizzata in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l., con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio VII.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società OCI Organismo Certificazione Impianti S.r.l., con sede legale in via S. Eustacchio, 12/d - Brescia, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'al-

legato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2008

Il direttore generale: MANCURTI

08A04831

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 7 luglio 2005 con il quale al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto», ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, è stata

rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 giugno 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto», ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa libera , Anidride solforosa totale / Free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3 / Reg. EEC 2676/1990 annex 25, p.2.3
Estratto secco totale / Total dry extract	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 / Reg. EEC 2676/1990 annex 4
Massa volumica , Densità relativa a 20°C / Density and specific gravity at 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2 / Reg. EEC 2676/1990 annex 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24 / Reg. EEC 2676/1990 annex 24
Zuccheri riduttori / Reducing sugars	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2.1 / Reg. EEC 2676/1990 annex 5, p.3.2.1
Acidità totale / Total acidity	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3 / Reg. EEC 2676/1990 annex 13, p. 5.3
Acidità volatile / Volatile acidity	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14 / Reg. EEC 2676/1990 annex 14
Acido Sorbico / Sorbic acid	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par.2 / Reg. EEC 2676/1990 annex 22, p.2
Ceneri / Ash content	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9 / Reg. EEC 2676/1990 annex 9
Cloruri / Chlorides	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11 / Reg. EEC 2676/1990 annex 11
Ferro / Iron	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2 / Reg. EEC annex 30 p.2
Litio / Lithium	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 allegato XXX / DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 annex XXX
Piombo / Lead	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35 / Reg. EEC 2676/1990 annex 35
Rame / Copper	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31/ Reg. EEC 2676/1990 annex 31
Sodio / Sodium	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 3 / Reg. EEC 2676/1990 annex 26, p.3
Solfati / Sulphates	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2 / Reg. EEC 2676/1990 annex 12, p.2
Titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength by volume	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis / Reg. EEC 2676/1990 annex 3 + Reg. EC 128/2004 annex 4bis
Zinco / Zinc	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34 / Reg. EEC 2676/1990 annex 34

08A04914

DECRETO 24 giugno 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2005 con il quale al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa», ubicato in San Pietro di Fioletto (Treviso), via Crevada n. 69, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa», ubicato in San Pietro di Fioletto (Treviso), via Crevada n. 69, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (g/l >0,0 in acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile (g/l >0,00 in acido acetico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico (mg/l >20)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Anidride carbonica (gr/l >0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa libera (mg/l >0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2.3.1
Anidride solforosa totale (mg/l >0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2.3.3
Calcolo della sovrapressione teorica (bar >0,0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2, par. 2.3
Ceneri (g/l >0,00)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (g/l >0,000 in cloruro di sodio)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco non riduttore (g/l >0,0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + Allegato 5
Estratto secco totale (g/l >0,0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica e densità relativa a 20 °C (g/ml >0,78932 d _{20/20} > 0,79074)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
pH (>2,50 <4,50)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Rame (mg/l >0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Solfati (g/l >0,000 in solfato di potassio)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Sovrapressione (bar >0,0 <6,0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Tenore zuccherino (saccarosio % (m/m) 10% - 75% m/m)	Reg. CEE 2676/1990 allegato o 2
Titolo alcolometrico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I app. I + Reg. CE 2870/2000 allegato I, app. I met. B
Titolo alcolometrico volumico (% vol >0,00)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 4c (densimetria elettronica)
zinco (mg/l >0)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori (g/l zuccheri riduttori > 0,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori dopo inversione (g/l zuccheri riduttori > 0,0 g/l)	POP 41 Zuccheri riduttori dopo inversione (Zuccheri Totali) metodo interno, anno 2006, rev. 0

08A04916

DECRETO 24 giugno 2008.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marche» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta e revoca dell'autorizzazione ad «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione, quale autorità pubblica designata.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 16 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2008 con il quale alla denominazione «Marche» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 21 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2005 con il quale l'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marche»;

Vista la nota datata 2 agosto 2006, con la quale il Consorzio Marche extravergine, quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Ancona, via del Fornetto n. 109, a seguito delle osservazioni trasmesse dai competenti servizi comunitari, chiede che l'istanza di registrazione della denominazione «Marche» venga ritirata provvisoriamente, al fine effettuare opportuni approfondimenti per modificarlo ed ampliarlo secondo le indicazioni fornite dai predetti servizi comunitari;

Vista la nota protocollo n. 64842 del 2 agosto 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Marche»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto del 16 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2008, alla denominazione «Marche» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con decreto 21 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2005 all'autorità pubblica designata «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marche» è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04915

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Marca Trevigiana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 15 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della I.G.T. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del

21 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Marca Trevigiana», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T., di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Marca Trevigiana» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCA TREVIGIANA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbec, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friulano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica, tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot Grigio, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Cabernet franc, Pinot Nero, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Al sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :**Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)****Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)****Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)**

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MARCA TREVIGIANA BIANCO	C089	X	888	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA BIANCO FRIZZANTE	C089	X	888	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET	C089	X	CAB	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET FRIZZANTE	C089	X	CAB	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET NOVELLO	C089	X	CAB	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET FRANC	C089	X	042	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C089	X	042	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET FRANC NOVELLO	C089	X	042	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET SAUVIGNON	C089	X	043	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C089	X	043	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C089	X	043	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CARMENERE	C089	X	336	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CARMENERE FRIZZANTE	C089	X	336	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA CARMENERE NOVELLO	C089	X	336	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CHARDONNAY	C089	X	298	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA CHARDONNAY FRIZZANTE	C089	X	298	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA FRANCONIA	C089	X	086	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA FRANCONIA FRIZZANTE	C089	X	086	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA FRANCONIA NOVELLO	C089	X	086	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MALBECH	C089	X	127	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MALBECH FRIZZANTE	C089	X	127	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MALBECH NOVELLO	C089	X	127	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA)	C089	X	138	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA ISTRIANA)	C089	X	138	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C089	X	109	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI FRIZZANTE (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C089	X	109	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI NOVELLO (DA INCROCIO MANZONI 2.15)	C089	X	109	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI BIANCO	C089	X	299	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C089	X	299	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI MOSCATO	C089	X	375	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C089	X	375	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI MOSCATO NOVELLO	C089	X	375	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI ROSA	C089	X	376	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MANZONI ROSA FRIZZANTE	C089	X	376	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MARZEMINA BIANCA	C089	X	329	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C089	X	329	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MARZEMINO	C089	X	144	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MARZEMINO FRIZZANTE	C089	X	144	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MARZEMINO NOVELLO	C089	X	144	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MERLOT	C089	X	146	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MERLOT FRIZZANTE	C089	X	146	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA MERLOT NOVELLO	C089	X	146	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MULLER THURGAU	C089	X	158	1	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA MULLER THURGAU FRIZZANTE	C089	X	158	1	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA PETIT VERDOT	C089	X	335	2	X	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA PETIT VERDOT FRIZZANTE	C089	X	335	2	X	X	F	0	X
MARCA TREVIGIANA PETIT VERDOT NOVELLO	C089	X	335	2	C	X	E	0	X
MARCA TREVIGIANA PINOT BIANCO	C089	X	193	1	X	X	E	0	X

	Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MARCA TREVIGIANA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C089	X	193	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT GRIGIO	C089	X	194	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C089	X	194	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT NERO	C089	X	195	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT NERO FRIZZANTE	C089	X	195	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT NERO NOVELLO	C089	X	195	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C089	X	195	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C089	X	195	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA PROSECCO	C089	X	PRO	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PROSECCO FRIZZANTE	C089	X	PRO	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA PROSECCO LUNGO	C089	X	359	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA PROSECCO LUNGO FRIZZANTE	C089	X	359	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO	C089	X	RAB	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO FRIZZANTE	C089	X	RAB	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA REBO	C089	X	301	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA REBO FRIZZANTE	C089	X	301	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA REBO NOVELLO	C089	X	301	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C089	X	205	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C089	X	205	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C089	X	205	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RIESLING	C089	X	210	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RIESLING FRIZZANTE	C089	X	210	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA RIESLING ITALICO	C089	X	209	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C089	X	209	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA ROSATO	C089	X	999	3	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA ROSATO FRIZZANTE	C089	X	999	3	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA ROSSO	C089	X	999	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA ROSSO FRIZZANTE	C089	X	999	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA ROSSO NOVELLO	C089	X	999	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA SAUVIGNON	C089	X	221	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA SAUVIGNON FRIZZANTE	C089	X	221	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA SYRAH	C089	X	231	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA SYRAH FRIZZANTE	C089	X	231	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA SYRAH NOVELLO	C089	X	231	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA TAI	C089	X	235	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA TAI FRIZZANTE	C089	X	235	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA TRAMINER AROMATICO	C089	X	238	3	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C089	X	238	3	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA VERDISO	C089	X	255	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA VERDISO FRIZZANTE	C089	X	255	1	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA VERDUZZO	C089	X	VER	1	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA VERDUZZO FRIZZANTE	C089	X	VER	1	X	X	F	0	X	
CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI										
MARCA TREVIGIANA RABOSO	C089	X	204	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO	C089	X	203	2	X	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO FRIZZANTE	C089	X	203	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO FRIZZANTE	C089	X	204	2	X	X	F	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO NOVELLO	C089	X	203	2	C	X	E	0	X	
MARCA TREVIGIANA RABOSO NOVELLO	C089	X	204	2	C	X	E	0	X	

08A04833

DECRETO 27 giugno 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 21 - novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Veneto Orientale» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996;

Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 13 marzo 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 21 novembre 1995 e modificato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Veneto Orientale», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a i.g.t. «Veneto Orientale» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA «Veneto orientale»****Art. 1.**

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso.

La indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (*da Malvasia istriana*), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot Grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (*da Tocai friulano*), Traminer aromatico, Verduzzo (*da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano*), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malbecq, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (*da Raboso Piave e/o Raboso Veronese*), Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta, Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso.

Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» bianco rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientale», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 3, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto Orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

B. ELENCO CODICI VINI D.O. E I.G.T., in ordine alfabetico e per le seguenti categorie :**Vini a Denominazione di Origine Controllate e Garantita D.O.C.G. (Posizione 1 codici : A)****Vini a denominazione di Origine Controllata D.O.C (Posizione 1 codici : B)****Vini a Indicazione Geografica Tipica I.G.T. (Posizione 1 codici : C)**

	Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VENETO ORIENTALE ANCELLOTTA	C093	X	012	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE ANCELLOTTA FRIZZANTE	C093	X	012	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE ANCELLOTTA NOVELLO	C093	X	012	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE BIANCO	C093	X	888	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE BIANCO FRIZZANTE	C093	X	888	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET	C093	X	CAB	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET FRIZZANTE	C093	X	CAB	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET NOVELLO	C093	X	CAB	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET FRANC	C093	X	042	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C093	X	042	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET FRANC NOVELLO	C093	X	042	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET SAUVIGNON	C093	X	043	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C093	X	043	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C093	X	043	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CARMENERE	C093	X	336	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CARMENERE FRIZZANTE	C093	X	336	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE CARMENERE NOVELLO	C093	X	336	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CHARDONNAY	C093	X	298	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE CHARDONNAY FRIZZANTE	C093	X	298	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE FRANCONIA	C093	X	086	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE FRANCONIA FRIZZANTE	C093	X	086	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE FRANCONIA NOVELLO	C093	X	086	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MALBECH	C093	X	127	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MALBECH FRIZZANTE	C093	X	127	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MALBECH NOVELLO	C093	X	127	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MALVASIA	C093	X	138	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MALVASIA FRIZZANTE	C093	X	138	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI BIANCO	C093	X	299	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C093	X	299	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI MOSCATO	C093	X	375	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI MOSCATO FRIZZANTE	C093	X	375	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI MOSCATO NOVELLO	C093	X	375	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI ROSA	C093	X	376	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MANZONI ROSA FRIZZANTE	C093	X	376	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MARZEMINO	C093	X	144	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MARZEMINO FRIZZANTE	C093	X	144	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MARZEMINO NOVELLO	C093	X	144	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MARZEMINA BIANCA	C093	X	329	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MARZEMINA BIANCA FRIZZANTE	C093	X	329	1	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MERLOT	C093	X	146	2	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MERLOT FRIZZANTE	C093	X	146	2	X	X	F	0	X	
VENETO ORIENTALE MERLOT NOVELLO	C093	X	146	2	C	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MULLER THURGAU	C093	X	158	1	X	X	E	0	X	
VENETO ORIENTALE MULLER THURGAU FRIZZANTE	C093	X	158	1	X	X	F	0	X	

VENETO ORIENTALE PETIT VERDOT	C093	X	335	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PETIT VERDOT FRIZZANTE	C093	X	335	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE PETIT VERDOT NOVELLO	C093	X	335	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT BIANCO	C093	X	193	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT BIANCO FRIZZANTE	C093	X	193	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT GRIGIO	C093	X	194	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C093	X	194	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT NERO	C093	X	195	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT NERO FRIZZANTE	C093	X	195	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT NERO NOVELLO	C093	X	195	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	C093	X	195	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	C093	X	195	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO	C093	X	RAB	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO FRIZZANTE	C093	X	RAB	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO NOVELLO	C093	X	RAB	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE REBO	C093	X	301	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE REBO FRIZZANTE	C093	X	301	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE REBO NOVELLO	C093	X	301	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C093	X	205	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C093	X	205	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C093	X	205	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RIESLING ITALICO	C093	X	209	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C093	X	209	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE RIESLING RENANO	C093	X	210	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RIESLING RENANO FRIZZANTE	C093	X	210	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE ROSATO	C093	X	999	3	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE ROSATO FRIZZANTE	C093	X	999	3	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE ROSSO	C093	X	999	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE ROSSO FRIZZANTE	C093	X	999	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE ROSSO NOVELLO	C093	X	999	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE SAUVIGNON	C093	X	221	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE SAUVIGNON FRIZZANTE	C093	X	221	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE SYRAH	C093	X	231	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE SYRAH FRIZZANTE	C093	X	231	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE SYRAH NOVELLO	C093	X	231	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE TAI	C093	X	235	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE TAI FRIZZANTE	C093	X	235	1	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE TRAMINER AROMATICO	C093	X	238	3	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C093	X	238	3	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE VERDUZZO	C093	X	VER	1	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE VERDUZZO FRIZZANTE	C093	X	VER	1	X	X	F	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE
DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

VENETO ORIENTALE RABOSO	C093	X	203	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO	C093	X	204	2	X	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO FRIZZANTE	C093	X	203	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO FRIZZANTE	C093	X	204	2	X	X	F	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO NOVELLO	C093	X	203	2	C	X	E	0	X
VENETO ORIENTALE RABOSO NOVELLO	C093	X	204	2	C	X	E	0	X

08A04834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti decreto-legge mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot., 17500/2003, con la quale l'Agenzia

del territorio dispone l'attivazione, a far data al 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 14067 del 18 giugno 2008 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto, nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 maggio 2008 e nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi ad anomalie tecniche verificatesi nella lavorazione degli atti di aggiornamento di pubblicità immobiliare, nella sede in via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, e dei Servizi catastali nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, causando l'irregolare funzionamento dei servizi di cui sopra;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 1558 dell'11 giugno 2008 e nota n. 1701 del 25 giugno 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno - nei giorni di seguito indicati:

giorni 27, 28 e 29 maggio 2008, per i servizi di pubblicità immobiliare nella sede di via degli Uffici finanziari n. 7 di Salerno;

giorni 26, 27, 28, 29 e 30 maggio 2008 e giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 2008, per i Servizi catastali nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 giugno 2008.

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

08A04893

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, concernente: «Conferimento di medaglia d'argento "Al Merito della Sanità Pubblica"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, seconda colonna, nel dispositivo, dove è scritto: «È conferita la medaglia *d'oro*», leggesi: «È conferita la medaglia *d'argento*».

08A04843

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-159) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 7 0 9 *

€ 1,00